



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI PER ADEGUIARE LO
STATUTO SOCIALE ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 36/2021**

Il giorno 7 del mese di dicembre dell'anno 2023 alle ore 09:00 in Verona (VR) presso la sede legale dell'Associazione si è riunita, in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria degli associati, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Esame ed approvazione delle modifiche statutarie ai sensi del D. Lgs. 36/2021;
3. Varie ed eventuali.

Presiede l'Assemblea la Presidente dell'Associazione Sig.ra Antonella Scalise, la quale chiama, con il consenso unanime dei presenti la Sig.ra Alice Bertelli, vicepresidente, a svolgere le funzioni di Segretario.

La Presidente, dopo aver constatato e fatto constatare che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata ai sensi di Statuto, che sono presenti n. 7 associati, in proprio e per delega, su un totale di 7 associati aventi diritto di partecipare, dichiara l'odierna Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento all'Ordine del Giorno, la Presidente comunica all'Assemblea che a decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 36/2021 che ha modificato le clausole statutarie previste dalla Legge 289/2002 per il riconoscimento sportivo dell'attività svolta dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Per mantenere la qualifica di Associazione Sportiva Dilettantistica e l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche si rende ora necessario approvare alcune modifiche statutarie al fine di rendere lo Statuto dell'Associazione conforme alle disposizioni dell'art. 7 e ss. del D. Lgs. 36/2021.

Il Presidente informa l'Assemblea che ai sensi dell'art. 12 comma 2-bis del D.Lgs. 36/2021 le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro avendo lo scopo di adeguare gli statuti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli stessi alle disposizioni del D. Lgs. 36/2021.

Si passa quindi alla trattazione del secondo punto all'Ordine del Giorno.

La Presidente riferisce che il Consiglio Direttivo, si è riunito in precedenza per esaminare la bozza dello statuto rinnovata come presentata e predisposta da parte del Dott. Federico Loda, nostro consulente fiscale, nonché commercialista di riferimento.

Dopo attenta analisi dei vari punti costituenti il documento, ed alcune precisazioni rese necessarie per lo più per necessità di interpretazione e condivisione, il Consiglio Direttivo ha unanimemente accettato la proposta, come nuova bozza da presentare in assemblea straordinaria per la delibera assembleare.

Poste queste doverose premesse, la Presidente procede alla lettura del nuovo Statuto, articolo per articolo, illustrando le modifiche apportate in base alle nuove disposizioni normative.

Al termine della lettura del nuovo Statuto e della relazione della Presidente prendono la parola alcuni associati per chiedere ulteriori chiarimenti.

Dopo aver offerto esaurienti risposte agli intervenuti, la Presidente propone di procedere con la votazione dell'intero testo del nuovo Statuto, evitando così la votazione articolo per articolo. La proposta è accolta con voto unanime.

Si passa quindi alla votazione dell'intero testo di statuto, come presentato agli associati. L'Assemblea, con voto unanime e palese dei presenti

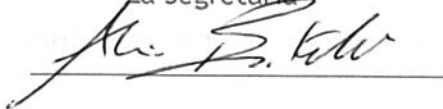
DELIBERA

di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente verbale e ne forma parte integrante.

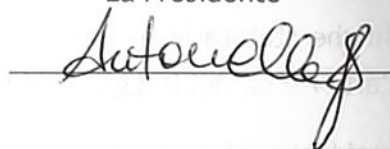
L'Assemblea all'unanimità autorizza la Presidente a dare seguito alla delibera provvedendo alla registrazione del nuovo Statuto e a comunicare il nuovo testo a tutti gli Organismi sportivi cui è affiliata l'Associazione.

Alle ore 11:10, non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri richiesto la parola, la Presidente dichiara chiusa l'Assemblea.

La Segretaria



La Presidente



registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Verona
n. 2732
ESSENTE
del (data del fascicolo di cartella)

20 DIC. 2023

P. IL DIRETTORE
IL FUNZIONARIO
Giuseppina Celetti



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Daniele Mariani

STATUTO ASSOCIAZIONE - REVISIONE EX D.LGS. N. 36/2021
"LiberaMente"

Articolo 1 - Costituzione

È costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e del D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, l'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata "LiberaMente ASD-APS".

L'Associazione non persegue scopo di lucro e, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del CONI ha forma giuridica di associazione sportiva dilettantistica ai sensi del D.Lgs. n. 36/2021 e contestualmente di associazione di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali, per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

L'Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale, non razziale.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dell'organizzazione, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative, nonché dal principio della rispettosa convivenza.

L'Associazione è costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ed altresì del D.Lgs. n. 36/2021, come ente del terzo settore ed associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, con l'intento di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, nei termini esclusivi o principali definiti dalla Legge, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017, a favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, in autonomia e in conformità ai principi di pluralismo, democrazia, uguaglianza e nel rispetto della dignità e della libertà di ognuno.

L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in armonia con quanto previsto agli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 117/2017.

Autorella *kin. B. B. B.*

L'Associazione ha sede in Verona, viale A. Palladio, n. 14.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi operative sul territorio italiano per l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature adibite alla pratica degli sport e delle discipline sportive di cui all'articolo 2.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.

Articolo 2 – Attività di interesse generale e finalità perseguite dall'Associazione

L'Associazione è costituita per il perseguimento delle seguenti attività di interesse generale e pubblico di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa e professionalizzante;
- d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

j) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento ad attività sportive cinotecniche, l'ippoterapia, l'onoterapia e più in generale le attività, anche educative e terapeutiche assistite da animali, così come riconosciute dalle Federazioni Sportive Nazionali ovvero Enti di Promozione sportiva cui l'Associazione si affilierà; a tal proposito l'Associazione esercita in via stabile e continuativa l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 7.1 lettera b) D.Lgs. 36/2021 e ss.mm, ivi inclusi l'avviamento, la formazione, l'aggiornamento, la didattica, la preparazione, il perfezionamento nonché l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica;

l) l'esercizio e la promozione, lo sviluppo e la diffusione di attività sportive, nelle loro forme esclusivamente dilettantistiche, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo nell'ambito delle discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I. e mediante ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, così come definita dal D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36;

m) pubblicazione e diffusione di materiale scientifici e divulgativi relativi ai contenuti promossi dall'Associazione; organizzare mostre ed eventi sportivi, culturali, artistici, nonché turismo sociale; con relativa sponsorizzazione e divulgazione sui social network.

Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione sono le seguenti:

1) divulgare un nuovo concetto di relazione uomo-animale, e di benessere bio-psico-sociale grazie al sostegno dell'ambiente e degli animali coinvolti nelle attività, secondo i dettami della Legge ed il rispetto per essi;

Autorella
A. E. E.

2) essere un punto di riferimento nel territorio per tutti i professionisti che vogliono abilitare-riabilitare psicologicamente, emotivamente e socialmente un'utenza di qualsiasi genere e tipo, attraverso la relazione con gli animali; nonché un luogo dove formarsi in tal senso;

3) permettere lo sviluppo sportivo, culturale e civile tanto dei propri associati, che dell'intera comunità attraverso la promozione e lo sviluppo della socialità e della ricreazione quale strumento di formazione e riproduzione dei legami sociali;

4) la promozione e lo sviluppo della partecipazione e delle relazioni solidali;

5) la promozione e lo sviluppo del senso di comunità;

6) la promozione e lo sviluppo del volontariato quale strumento di partecipazione alla comunità per le finalità di cui al presente articolo;

7) la promozione nonché la libera espressione della personalità degli individui, anche attraverso il sostegno di espressioni, produzioni ed attività culturali amatoriali;

8) in particolare, l'Associazione si propone di sviluppare tutte le iniziative atte a promuovere i concetti formativi e partecipativi nell'ambito dell'attività sportiva, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, dei tesserati e dei partecipanti, mediante:

a) lo svolgimento di ogni forma di attività sportiva dilettantistica, compresa l'organizzazione di manifestazioni sportive dilettantistiche nell'ambito istituzionale dell'Ente di Promozione/Federazione Sportiva di riferimento, idonee a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal C.O.N.I.;

b) la partecipazione alla promozione, all'organizzazione e allo svolgimento di gare, campionati e, in generale, all'attività sportiva dilettantistica, didattica e formativa promossa dall'Ente di Promozione/Federazione Sportiva di riferimento;

c) l'attività didattica, la formazione e l'aggiornamento dei propri associati, tesserati e partecipanti, per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento negli sport e nelle discipline sportive promosse dall'Associazione, nonché la formazione ed aggiornamento dei propri tecnici ed istruttori, il tutto con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I. e dall'Ente di Promozione/Federazione Sportiva di riferimento.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze sportive, culturali, ricreative, formative, ludico-

sociali, di partecipazione, volontariato e solidarietà, di aggregazione delle persone e di coesione sociale, di supporto ed apertura alle comunità, ai nuclei sociali e familiari, di condivisione di esperienze, anche nelle forme del mutuo-aiuto, come momento di crescita, formazione, sostegno o appagamento culturale, sociale, assistenziale, civile, etico e spirituale, o come azione sociale di ristoro, contrasto e/o contenimento di forme ed espressioni di intolleranza, di esclusione, di violenza, di deriva etica e culturale, di ingiustizia, di discriminazione e rifiuto dell'altro, di emarginazione, di solitudine forzata e marginalità sociale, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- a) intraprendere l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive, nonché punti di ristoro all'interno degli stessi;
- b) organizzare, promuovere e gestire avvenimenti di ogni genere, quali eventi e manifestazioni sportive, eventi ricreativi ed altri eventi di aggregazione sociale;
- c) svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, D.Lgs. 117/2017 nonché nei limiti previsti dall'art. 9 D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. e dalla normativa di attuazione, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, che saranno rimesse alla individuazione ed attuazione del Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. Potrà altresì svolgere attività commerciale purché in maniera accessoria e non prevalente rispetto all'attività istituzionale.

Art. 3 - Affiliazione e riconoscimento ai fini sportivi

L'Associazione richiederà l'affiliazione alle Federazioni Sportive Nazionali ovvero agli Enti di Promozione Sportiva che disciplinano le attività sportive richiamate dallo Statuto.

Autentica

Conseguentemente ne richiederà il riconoscimento ai fini sportivi sia al CONI sia al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi delle disposizioni di Legge e dei regolamenti sportivi vigenti.

L'Associazione potrà richiedere, con deliberazione del Consiglio Direttivo, l'affiliazione anche ad altri Enti di Promozione Sportiva per l'attività ricreativa svolta in favore dei propri associati, tesserati e partecipanti.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento sportivo ed alle norme e direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.

L'Associazione si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee a tale riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modifiche che siano imposte dalla Legge o richieste dal CONI, dalla Federazione Sportiva o dall'Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata.

L'Associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.

Il presente Statuto non potrà derogare dalle norme degli statuti e dei regolamenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire, in quanto contenenti disposizioni specificatamente inerenti all'organizzazione delle associazioni affiliate, ovvero alla gestione delle stesse.

In caso di riscontrata difformità, le disposizioni confliggenti con le norme e le direttive del CONI, degli statuti e dei regolamenti dell'Organismo Sportivo di appartenenza, come sopra individuati, si avranno per non apposte.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti

del CONI, della Federazione Sportiva e/o dell'Ente di Promozione Sportiva ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021 e ss.mm.

L'Associazione si impegna a trasmettere, in via telematica, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dichiarazione alla Federazione Sportiva e/o all'Ente di Promozione Sportiva a cui è affiliata ai sensi dell'articolo 6.3 del D.Lgs. 39/2021, riguardante l'aggiornamento dei dati, l'aggiornamento degli amministratori in carica e ogni altra modifica intervenuta nell'anno precedente.

Articolo 4 – Assunzione della qualifica di associato.

L'Associazione è costituita da un numero non inferiore a 7 (sette) associati persone fisiche.

Possono far parte dell'Associazione anche altre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle attività di cui al precedente articolo 2.

Possono altresì far parte dell'Associazione anche altri enti e associazioni del Terzo Settore ovvero senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Può diventare associato chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati non possono in alcun caso disporre limitazioni all'ingresso di nuovi associati con riferimento alle condizioni economiche ovvero ponendo discriminazioni di qualsiasi natura.

In caso di domanda di ammissione presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda di ammissione all'Associazione con espressa dichiarazione di accettare e pertanto impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organismi

Ar. E. S. S.

Autorella S

sociali.

Unitamente alla domanda, il richiedente versa la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e non costituisce pertanto titolo per vantare, da parte di ciascun associato, diritti sul patrimonio sociale e sul fondo sociale o di partecipazione a proventi. La quota associativa non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

La domanda è sottoposta al vaglio della Consiglio Direttivo che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata.

È in facoltà del Consiglio Direttivo delegare al Presidente dell'Associazione ovvero ad altro componente del Consiglio Direttivo, l'esame e la validazione - all'atto della consegna - della domanda di ammissione quale associato e disporre l'immediata accettazione della domanda di ammissione, a condizione che l'interessato corrisponda contestualmente la quota di iscrizione.

L'accettazione della domanda di ammissione da parte del Presidente ovvero del consigliere delegato dal Consiglio Direttivo, fa acquisire con effetto immediato la qualifica di associato all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, ratificherà le iscrizioni acquisite ed approvate con la modalità indicate ai commi precedenti del presente articolo.

In caso di esito positivo il nominativo del richiedente viene iscritto nel libro degli associati.

In caso di esito negativo, la comunicazione della deliberazione di rigetto deve riportare le relative motivazioni; in tal caso la quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita.

Chi ha proposto la domanda può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione del rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati, la quale delibererà sulle domande rigettate, se non appositamente convocata, in occasione della prima successiva convocazione utile.

Articolo 5 – Cessazione e perdita della qualifica di associato.

Lo qualifica di associato, una volta acquisita, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente articolo. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti agli associati.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso:

- a. dimissioni volontarie;
- b. esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per mancato versamento della quota associativa annuale nei termini indicati dal Consiglio Direttivo;
- c. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata nei confronti dell'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
- d. scioglimento della Associazione, come regolato dal presente statuto;
- e. decesso dell'associato.

Gli associati che rassegnano le dimissioni volontariamente ai sensi della lettera a) del precedente comma 1, sono comunque tenuti all'integrale versamento della quota associativa per l'anno in corso.

Il provvedimento di radiazione di cui alla lettera c) del precedente comma 1, rimane sospeso fino alla decisione dell'Assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato. L'associato radiato non può essere più ammesso.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

La qualifica di associato è personale; pertanto, le quote associative sono personali, non sono trasferibili ovvero trasmissibili per nessun motivo e titolo, non sono rivalutabili e neppure rimborsabili agli associati.

Articolo 6 - Diritti e doveri dell'Associato

Fra gli associati dell'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto

Autentica
Ar. E. 16

associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi per tutti gli associati.

È esclusa ogni limitazione ai diritti propri dell'associato in funzione di un'eventuale partecipazione temporanea alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e le attività promosse dall'Associazione nonché di riunirsi in assemblea e partecipare al suo svolgimento.

Gli associati hanno inoltre diritto, previa organizzazione interna, all'uso e godimento di parte dello spazio interno/esterno destinato all'Associazione.

Ogni associato maggiore di età, così come il genitore esercente la responsabilità genitoriale sul minorenni, in regola con il pagamento della quota sociale annuale, ha diritto di intervenire e di votare in assemblea. Gli associati hanno altresì diritto di eleggere gli organismi dell'Associazione e di essere eletti negli stessi nonché di esercitare le ulteriori facoltà riconosciute dal presente statuto.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali;
- b) osservare le disposizioni sia legislative che regolamentari vigenti in materia sportiva, con particolare riferimento alle regole dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire;
- c) corrispondere puntualmente le quote associative annuali nonché le quote supplementari e/o i contributi determinati dal Consiglio Direttivo rinunciando, per essi, a qualsiasi pretesa di restituzione;
- d) astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione e dei suoi dirigenti ed allenatori. L'associato è tenuto al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'Associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo dell'associato

mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati, tesserati e partecipanti, nonché verso gli Organismi sociali e verso il buon nome dell'Associazione, gli animali presenti, le sue strutture e le sue attrezzature.

All'associato che assuma un contegno contrario a quanto previsto dal presente statuto e dalle deliberazioni degli organismi sociali potrà essere applicata sanzione disciplinare ai sensi del precedente articolo 5.

Articolo 7 – Democrazia e partecipazione

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia interna e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, uniformità del rapporto associativo, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali.

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l'adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni, l'uguaglianza di diritti di tutti gli associati.

Le deliberazioni degli organismi direttivi devono risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni devono essere tempestivamente portate a conoscenza degli associati mediante idonee forme di pubblicità stabilite dal Consiglio Direttivo. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte degli associati che ne facciano richiesta.

In armonia con i principi qui esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei componenti, in conformità a quanto definito dal presente Statuto.

Articolo 8 – Organismi sociali

L'elezione degli Organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Sono organismi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati, organo sovrano dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, al quale è conferita la legale rappresentanza dell'Associazione;

- l'Organo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 D.Lgs. 117/2017;
- il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 9 - Assemblea degli associati

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organismo deliberativo dell'Associazione ed è convocata sia in sessione ordinaria che straordinaria. Essa è composta da tutti gli associati all'Associazione ed è l'Organismo sovrano dell'Associazione stessa.

Le deliberazioni legittimamente adottate dall'Assemblea obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea degli associati si riunisce almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del relativo bilancio annuale di esercizio.

Salvo quanto stabilito nel precedente art. 6 hanno diritto di partecipazione e voto in assemblea tutti gli associati che siano in regola con il pagamento della quota sociale annuale alla data di convocazione dell'assemblea.

Spetta all'Assemblea degli associati:

- approvare il bilancio annuale di esercizio assieme agli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi, conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017;
- deliberare sull'eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla Legge;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i soggetti indicati nel successivo art. 17;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto a norma del successivo articolo 12;
- deliberare sull'assunzione dei regolamenti interni e sulla loro modifica;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione ai sensi del successivo articolo 23, sulla fusione, scissione o trasformazione della stessa;
- deliberare sulle responsabilità dei componenti degli Organismi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza;

- deliberare in merito a tutti gli argomenti attinenti la gestione dell'Associazione ed ai rapporti associativi, che verranno sottoposti alla sua attenzione.

Le votazioni avvengono in forma palese per alzata di mano tranne che la votazione abbia a oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche. Potranno avvenire a scrutinio segreto nel caso ne facciano richiesta un terzo degli associati presenti con diritto di voto.

È espressamente previsto il principio del voto singolo; pertanto ogni associato ha diritto ad esprimere un voto singolo per ogni votazione e potrà essere portatore di una sola delega, la quale dev'essere scritta in carta semplice e firmata. Le deleghe non potranno essere conferite a soggetti diversi dagli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta normalmente dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal Vicepresidente.

L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di un Segretario. Il Segretario dell'Assemblea può anche essere non associato, purché sia consenziente l'Assemblea.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

Il Segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Copia dei verbali devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte degli associati che ne facciano richiesta.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata nonché depositata al RUNTS.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono

Dr. Botto
Dr. Scuderi

essere scritte e sotto firmate da almeno 10 (dieci) associati e presentate al Presidente almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che:

- (i) sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

L'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

La partecipazione dell'associato alle Assemblee è possibile anche mediante mezzi di telecomunicazione, così come è consentita l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le modalità di partecipazione e di espressione del voto elettronico sono definite, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo con la delibera di convocazione assembleare.

Articolo 10 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria degli associati è convocata a cura della Consiglio Direttivo su propria iniziativa ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, oppure dall'Organismo di controllo, se eletto. In

ogni caso l'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale.

L'Assemblea straordinaria è convocata a cura del Consiglio Direttivo su propria iniziativa ogni qual volta sia necessario, oppure ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

Di norma l'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in un luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante apposito "avviso di convocazione" con le seguenti alternative modalità:

- pubblicazione sul sito istituzionale dell'Associazione;
- comunicazione personale inoltrata all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di adesione da ogni associato, ovvero a mezzo di qualsiasi strumento informatico o telefonico che ne garantisca la ricezione da parte del destinatario (es. sms, messaggistica istantanea, etc.);
- apposita affissione da esporre presso la sede sociale, ovvero presso l'impianto in uso o concessione all'Associazione;

con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

L'avviso di convocazione contiene data e ora della riunione, il luogo, l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione, che può svolgersi trascorse almeno 24 ore dalla prima convocazione.

Articolo 11 – Validità della costituzione dell'Assemblea e delle votazioni

Salvo quanto previsto dagli art. 23 e 12, l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea, sia in prima che seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta degli associati presenti con diritto di voto.

Articolo 12 - Modificazione dello Statuto

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche al presente Statuto.

Am. - Est. del

Autorevole

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare qualora siano presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea tra gli associati del sodalizio in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale ovvero Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

Sono ineleggibili ovvero, qualora le circostanze sopravvengano alla nomina, decadono immediatamente dalla carica di consigliere, i soggetti che:

- abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- siano stati assoggettati, nell'ultimo quinquennio, da parte del CONI o dalla Federazione Sportiva di riferimento ovvero da uno qualsiasi degli Enti di Promozione Sportiva a squalifica o inibizione sportiva con sospensione per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio Direttivo permangono in carica quattro anni con riferimento, in ogni caso, al quadriennio olimpico.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti tra gli associati. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente oppure quando ne facciano richiesta scritta indirizzata al Presidente almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 9 dello Statuto

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono

approvate a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi. A parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

Delle deliberazioni viene redatto verbale. I verbali devono essere conservati e mantenuti a disposizione per la consultazione da parte degli associati che ne facciano richiesta.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente e può nominare, anche al di fuori dei propri componenti, il Segretario e il Tesoriere, nonché assegnare ogni altro incarico.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo garantire il corretto svolgimento della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può, anche a tal fine e comunque ogni qual volta ne rinvenga la necessità, distribuire tra i suoi componenti altre mansioni attinenti a specifiche esigenze legate all'attività dell'Associazione stabilendone, ove necessario, contenuti e regole.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- eseguire le delibere dell'Assemblea degli associati;
- fissare le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, stabilendone le modalità e le responsabilità di esecuzione e controllandone l'esecuzione stessa;
- formulare i programmi di attività;
- sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantirne il buon andamento;
- predisporre il bilancio di esercizio annuale e gli ulteriori documenti e adempimenti ad esso connessi;
- deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea degli associati;
- deliberare circa l'ammissione degli associati, anche delegando espressamente a ciò uno o più componenti del Consiglio Direttivo specificamente individuati;
- convocare l'Assemblea nei casi e con le modalità previste dall'art. 10;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti degli associati, ivi inclusa l'esclusione e la radiazione dell'associato;

An - P. Tol.
Autore

- decidere sulla stipula di tutti gli atti e i contratti che impegnano l'Associazione;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa a dati a qualsiasi titolo;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- individuare le attività secondarie e strumentali di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- determinare l'importo della quota di iscrizione, della quota associativa annuale nonché delle quote supplementari;
- determinare l'importo dei contributi per l'uso degli impianti e di ogni altro contributo;
- assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari;
- curare l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. in materia di lavoro sportivo;
- elaborare – se richiesto dalle circostanze - proposte di modifica del presente Statuto;
- redigere i regolamenti interni, generale e speciali, per disciplinare l'uso degli impianti sportivi, della sede e degli altri spazi, nonché per il funzionamento dei vari servizi, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati.
- nominare il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021;
- deliberare l'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
- deliberare su ogni altro oggetto che non sia esplicitamente rimandato alla competenza dell'Assemblea degli associati.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; con decisione dell'Assemblea degli associati possono essere attribuiti agli stessi compensi il cui importo complessivo per la remunerazione di tutti i consiglieri, inclusi quelli investiti di particolari cariche è deciso dall'Assemblea degli associati nei limiti di quanto previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 117/2017. L'Assemblea degli associati può altresì attribuire ai consiglieri un'indennità di fine mandato, negli stessi limiti di Legge.

Articolo 14 – Dimissioni dell'associato e del consigliere e operatività del Consiglio Direttivo

Le dimissioni dell'associato devono essere presentate per iscritto al Presidente o al Consiglio Direttivo e non comportano la restituzione neanche parziale della quota associativa e dei contributi versati.

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. È facoltà del Consiglio Direttivo dichiarare decaduto il componente che ingiustificatamente non si presenti a tre riunioni consecutive.

È facoltà del consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio Direttivo e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Si procederà alla integrazione del Consiglio Direttivo con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

L'Assemblea deve essere convocata senza indugio ove, a causa della cessazione, per qualunque causa, del consigliere, il Consiglio Direttivo non abbia più il numero minimo di componenti ai sensi del precedente art. 13.

Il Consiglio Direttivo decade quando venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti eletti dall'Assemblea degli associati.

In tutti i casi in cui risulti decaduto, il Consiglio Direttivo uscente deve contestualmente convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni. L'Assemblea deve essere fissata entro il termine massimo di quindici giorni dall'avvenuta decadenza. Sino alla rielezione dei nuovi organismi, il Consiglio Direttivo dimissionario permarrà in carica per lo svolgimento

Dr. B. B. B.

Autore

dell'ordinaria amministrazione, e limitatamente agli affari urgenti.

Il consigliere che sia destinatario di provvedimenti disciplinari degli organi del CONI o delle Federazioni Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire decade dalla carica e per tutto il periodo della inibizione non può ricoprire cariche sociali.

Articolo 15 – Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente dirige l'Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri Organi sociali. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso, purché associati.

Il Presidente presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere di tutti gli Organi sociali e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro trenta giorni dalla decisione.

Il Presidente che intenda rimettere le proprie dimissioni dall'incarico dovrà formalizzarle per iscritto all'interno della riunione del Consiglio Direttivo oppure dell'Assemblea degli associati specificandone le motivazioni.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vicepresidente per eleggere un nuovo Presidente all'interno dei suoi componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un membro del Consiglio Direttivo secondo le norme stabilite all'articolo 14 del presente statuto.

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo, tra gli associati e anche se non facente parte al direttivo, durano in carica finché vige il Consiglio che lo ha nominato.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, segue le procedure di iscrizione degli associati; attende alla corrispondenza.

Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei beni e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili

Articolo 16 – Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, ha facoltà di adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, in proporzione all'entità del fatto:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea;
- c) esclusione.

I primi due provvedimenti possono essere adottati nei confronti dell'associato che assuma un contegno contrario alle disposizioni ed ai principi dello Statuto nonché a quanto stabilito dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organismi sociali.

Nel caso ricorrano gravi motivi, con le medesime modalità, il Consiglio Direttivo può, sempre con delibera motivata, decretare l'esclusione dell'associato.

Dell'applicazione della sanzione viene data immediata comunicazione all'interessato.

Avverso la deliberazione che adotta il provvedimento disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente dell'Associazione entro il termine di quindici giorni da quello di comunicazione della deliberazione che ha disposto il provvedimento.

Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea degli associati. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione rimarrà effettiva.

An. B. 12
A. 12.12.12

Articolo 17 – Organo di controllo e Revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea degli associati nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

In caso di nomina del collegio sindacale, questo è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti e le relative riunioni possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, secondo le modalità indicate dal presente statuto per il Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Ricorrendone i presupposti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 l'Organo di controllo può esercitare la revisione legale dei conti, laddove sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Ricorrendone i presupposti indicati all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, è in facoltà dell'Assemblea degli associati nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, distinto ed ulteriore rispetto all'Organo di controllo, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 18 – Libri sociali e diritti degli associati

L'Associazione istituisce i seguenti libri sociali:

- a) Libro delle adunanze e delle delibere assembleari;
- b) Libro delle adunanze e delle delibere del Comitato Direttivo;
- c) Libro degli associati;
- d) Libro delle adunanze dell'Organo di controllo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, potendo a ciò delegare un suo componente. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto dall'Organo di controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le seguenti modalità:

- a) la domanda, sottoscritta e motivata dall'interessato, dovrà essere inoltrata all'attenzione del Presidente dell'Associazione presso la sede della stessa;
- b) il Presidente, ovvero il Segretario, metteranno a disposizione i libri sociali di cui è richiesto l'esame entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta;
- c) la consultazione dei libri sociali sarà effettuata presso la sede sociale, ovvero altro luogo indicato dal Presidente dell'Associazione;
- d) l'associato potrà far visionare i libri sociali a professionista di sua fiducia;
- e) l'estrazione di copia dei verbali dei libri sociali è subordinata all'impegno scritto da parte dell'associato richiedente di non divulgare presso terzi ovvero diffondere le copie dei verbali la cui estrazione è stata autorizzata dal Presidente, salvo il caso in cui ne sia necessaria la produzione in giudizio;
- f) l'associato che contravviene al divieto di cui alla precedente lettera e) è passibile di provvedimento disciplinare di esclusione;
- g) l'Associazione potrà richiedere all'associato il rimborso delle spese di copia.

Articolo 19 - Volontari e volontariato

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro, neppure indiretto.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà avvalersi del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19-bis
Subordinato

L'attività del volontario, proprio perché spontanea, frutto di una libera scelta e prestata solo per fini di solidarietà, è gratuita e senza fine di lucro, neppure indiretto.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organismi sociali nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 D.Lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfettari sono in ogni caso vietati.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro, anche dei propri associati.

In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero degli associati.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 20 - Patrimonio

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a. quote associative annuali;
- b. proventi per prestazioni di servizi vari ad associati, tesserati o terzi;
- c. contributi di Enti pubblici o privati;
- d. contributi volontari di privati o altri soggetti;
- e. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale;
- f. avanzi netti di gestione;
- g. versamenti effettuati dagli associati a fondo perduto.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a. beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nel presente Statuto.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà destinato allo svolgimento delle attività istituzionali nonché all'acquisto o manutenzione di beni mobili o immobili strumentali alla realizzazione di dette attività.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in maniera indiretta, utili o avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organismi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Articolo 21 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo predisporrà il bilancio di esercizio dell'anno precedente da sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione.

Il bilancio di esercizio è predisposto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio di esercizio, assieme ai documenti ad esso connessi ai sensi della citata norma, deve essere presentato all'Assemblea degli associati ogni anno per la sua approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio di esercizio deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati

Autorella
A. B. B.

copia del bilancio stesso.

In fase di approvazione del bilancio di esercizio, il Consiglio Direttivo potrà costituire un fondo di riserva straordinario per accantonare risorse, eventuali avanzi di amministrazione o utili, che dovranno essere utilizzati nell'esercizio successivo per far fronte a spese di investimento di gestione, nello spirito di cui al comma precedente.

Gli amministratori provvederanno agli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 117/2017 nonché dal D.Lgs 36/2021

Articolo 22 – Bilancio sociale

Ricorrendone i presupposti previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, il Consiglio Direttivo redige, inoltre, e, previa approvazione degli associati, deposita al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblica sul proprio sito internet, il bilancio sociale.

Il bilancio sociale viene redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'Associazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Articolo 23 – Durata e scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati appositamente convocata.

La decisione motivata di scioglimento potrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto.

Previo parere positivo dell'ufficio di cui all'articolo 45 D.Lgs. 117/2017 e in maniera conforme a quanto stabilito dal D.Lgs. 36/2021, il patrimonio residuo al momento dello scioglimento, dedotte le eventuali passività, verrà devoluto ad altro ente del terzo settore ed avente il riconoscimento del CONI quale associazione sportiva dilettantistica, individuato dalla medesima assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Articolo 24 – Clausola compromissoria

AS
CD

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale, costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali ovvero Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI cui l'Associazione stessa delibererà di aderire.

In assenza di tale adesione tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi, saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto di tre componenti, due dei quali nominati dalle parti ed il terzo da ambedue le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro o in mancanza di nomina da parte delle parti, questa verrà demandata al Presidente del Tribunale competente per territorio. Le parti dovranno nominare il proprio arbitro entro trenta giorni dalla notifica a mezzo raccomandata della richiesta di arbitrato.

Articolo 25 - Finanziamento degli Associati

L'Associazione potrà acquisire dagli associati finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Salvo diversa determinazione i finanziamenti effettuati dagli associati in favore dell'Associazione devono considerarsi infruttiferi.

Articolo 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si deve far riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e al D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 e ss.mm., nonché agli statuti ed ai regolamenti degli Organismi Sportivi di affiliazione.

Am. B.lli.
A. B.lli.
A. B.lli.